



Ord. 106/13
Crem. 6754/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

Viale L.B. Alberti n. 9 - 48100 RAVENNA

Ricorso R.G. n. 2210/2013 presentato da:
HC

- Avv. A. Maestri -

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

In Punto a : Opposizione a decreto di espulsione

Il GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

Dott. Anna Maria Venturelli

Letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 11/11/13

Premesso che

- con ricorso depositato in data 3/6/13 Hr presentava opposizione ex art. 13, co-8 T.U. 286/98 avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti in data 20/9/13 e notificatogli in pari data;
- il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento per inespellibilità della stesso per violazione art. 19 D. L.gs. n. 286/98 essendo minorenni
- la Prefettura ha fatto pervenire nota informativa.

In merito si

OSSERVA

Dalla dichiarazione rilasciata dal teste C io - Sovrintendente di P.S. in servizio presso la Questura di Ravenna - emerge che il ricorrente si presentava spontaneamente in Questura per chiedere aiuto in quanto privo di alloggio e sostentamento ed esibendo un certificato di nascita rilasciato dalle Autorità del suo Paese dal quale risultava essere minorenni e veniva quindi collocato presso una struttura per minorenni.

Il teste dichiarava poi di avere appreso che i responsabili della struttura avevano richiesto al Giudice Tutelare di sottoporre lo straniero a visita auxologia.

In conseguenza dell'esito dell'esame auxologico, che indicava un'età ossea dello straniero compatibile con l'età anagrafica di 18 anni veniva emesso dal Prefetto di Ravenna il provvedimento di espulsione impugnato.

Il suddetto teste dichiarava poi che il certificati anagrafico dello straniero veniva giudicato falso solo in conseguenza dell'esito dell'esame uxologico.

Ora tale esame non è ritenuto dalla letteratura medico - scientifica pienamente attendibile in quanto da comunque un margine di errore, dato dalla diversa maturazione scheletrica di soggetti che vivono in condizioni di vita e salute diversi e di diversa etnia.

Tenuto conto di ciò ed in presenza di un certificato di nascita che attesta invece che il ricorrente è minorenni, è che stato ritenuto falso non per ragioni evidenti sue proprie (timbri inesistenti, errori di grammatica inglese, carta non appropriata ecc.), ma solo in conseguenza dell'esito dell'esame uxologico, deve darsi valore preponderante al contenuto di detto certificato.

Stante ciò nei confronti del ricorrente non doveva essere emesso il provvedimento di espulsione visto l'espresso divieto di cui all'art. 19, comma 2 lett. a) D.L 286/98.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Si annulla il decreto di espulsione emesso nei confronti di _____ ad _____ in data 20/09/2013 dal Prefetto di Ravenna.

Spese compensate

Ravenna, 13/11/2013



Il Giudice di Pace

Anna M. Venturelli

Depositato in Cancelleria il 17.4 NOV. 2013



Depositato in Cancelleria